



COMUNE DI COLLINAS

Ufficio del Sindaco

Prot. 3529 del 01/09/2023

Alla Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali del
Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica
va@pec.mite.gov.it

All' Assessorato della Difesa dell' Ambiente
Direzione generale della difesa dell' ambiente
Servizio valutazioni ambientali
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it,

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Cagliari e Oristano
sabap-ca@pec.cultura.gov.it

Agli Uffici Regionali Tutela del Paesaggio Sardegna Meridionale
eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it

OGGETTO: [ID: 9984] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", costituito da 8 aerogeneratori localizzati nella Provincia del Sud Sardegna, nel Comune di Collinas, ove si collocano tutti gli aerogeneratori in progetto, e nei Comuni di Villanovaforru, Lunamatrona e Sanluri, ove si sviluppano le opere accessorie all' impianto (SU)

Proponente: Sorgenia Renewables S.r.l. – Autorità Competente: Ministero della Transizione Ecologica (M.A.S.E.). Trasmissione delle osservazioni.



COMUNE DI COLLINAS

Piazza G.B. Tuveri, 1 - 09020 COLLINAS (SU) - Tel.+39 070/9304003 - info@pec.comune.collinas.vs.it
www.comune.collinas.vs.it

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto **Francesco Sanna**

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione **Comune di Collinas**

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

ID: [9984] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", costituito da 8 aerogeneratori localizzati nella Provincia del Sud Sardegna, nel Comune di Collinas, ove si collocano tutti gli aerogeneratori in progetto, e nei Comuni di Villanovaforru, Lunamatrona e Sanluri, ove si sviluppano le opere accessorie all'impianto (SU).

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (*es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali*)
- Aspetti programmatici (*coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale*)
- Aspetti progettuali (*proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali*)
- Aspetti ambientali (*relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali*)
- Altro _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

PREMESSA

La società Sorgenia Renewables S.R.L. ha dato avvio in data 04/07/2023 ad un procedimento di VIA presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, relativo all'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui in oggetto, da realizzarsi in agro dei comuni di Collinas (SU) e relative opere connesse ricadenti nei Comuni di Collinas (SU), Villanovaforru (SU), Lunamatrona (SU) e Sanluri (SU). Attualmente il procedimento pubblicato in data 07/08/2023 è in fase di verifica amministrativa.

La valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 152/06, gli impatti ambientali di un progetto, ovvero gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo.

Lo studio di impatto ambientale è il documento principale del procedimento di VIA e deve essere redatto conformemente all' art. 22 e all'Allegato VII alla parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

La Commissione Europea ha redatto il documento Environmental Impact Assessments of Projects – Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU)".

A seguito del recepimento della Direttiva VIA 2014/52/UE e in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dall'art. 25 del D.Lgs. 104/2017 la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MATTM con nota DVA_8843 del 05/04/2019 ha incaricato SNPA, attraverso ISPRA, di predisporre le Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale 28/2020.

Le indicazioni della Linea Guida integrano i contenuti minimi previsti dall'art. 22 e le indicazioni dell'Allegato VII del D.Lgs. 152/06.

Il quadro normativo così delineato è il frutto di una presa di coscienza, a livello nazionale e comunitario, della centralità del bene ambiente nel novero degli interessi di valore, rispettivamente, costituzionale e generale.

L'ambiente, anche sulla scorta di una giurisprudenza costituzionalmente orientata, è ormai qualificato quale bene giuridico di valore primario ed assoluto, così come è dato acquisito la rilevanza costituzionale del diritto ad un ambiente salubre, e quindi ed in particolare del territorio nel quale si vuole dare luogo ad impianti di energia prodotta da fonti rinnovabili, tra le quali quelle dell'energia eolica.

In tale contesto assumono particolare rilevanza il paesaggio, le risorse culturali, storiche ed archeologiche, la partecipazione delle comunità e l'effettivo valore aggiunto reso in ragione della vocazione agricola e turistica del territorio.

Alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione la giurisprudenza amministrativa ha attribuito il massimo rango di tutela costituzionale, in applicazione del principio fondamentale dell'art. 9 della Costituzione; in tal senso si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 3652 del 23 luglio 2015, che ha sancito: "Alla funzione di tutela del paesaggio è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione: tale attenuazione, nella traduzione provvedimento, condurrebbe illegittimamente, e paradossalmente, a dare minor tutela, malgrado l'intensità del valore paesaggistico del bene, quanto più intenso e forte sia o possa essere l'interesse pubblico alla trasformazione del territorio. Il parere del MIBAC in ordine alla compatibilità paesaggistica non

può che essere un atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica, dove – similmente al parere dell'art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – l'intervento progettato va messo in relazione con i valori protetti ai fini della valutazione tecnica della compatibilità fra l'intervento medesimo e il tutelato interesse pubblico paesaggistico: valutazione che è istituzionalmente finalizzata a evitare che sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente valore protetto.

Questa regola essenziale di tecnicità e di concretezza, per cui il giudizio di compatibilità dev'essere tecnico e proprio del caso concreto, applica il principio fondamentale dell'art. 9 Cost., il quale fa eccezione a regole di semplificazione a effetti sostanziali altrimenti praticabili. La norma costituzionalizza e al massimo rango la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione – e questo richiede, a opera dell'Amministrazione appositamente preposta, che si esprimano valutazioni tecnico-professionali e non già comparative di interessi, quand'anche pubblici e da altre amministrazioni stimabili di particolare importanza."

Lo stesso Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 coordinato ed aggiornato, da ultimo, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41) intende il paesaggio quale il territorio espressivo di identità e tutela lo stesso relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono la rappresentazione materiale e visibile dell'identità territoriale, in quanto espressione di valori culturali. La peculiarità del cosiddetto bene paesaggio è dovuta, altresì, al fatto che esso è intimamente legato alla visione che il fruitore ha dello stesso, letto come quadro di insieme in rapporto al contesto.

E difatti se il paesaggio si qualifica, così come percepito anche dalle popolazioni, quale insieme di fattori che sono il risultato di azioni umane e naturali, certamente esso costituisce pur una risorsa che però deve essere gestita secondo i principi di uno sviluppo sostenibile, che rispetti il benessere degli individui, la loro memoria storica e qualità di vita, soprattutto e specificatamente nelle aree prettamente rurali, quali quelle interessate dal contestato progetto, e quindi la loro identità, le produzioni tipiche e la valorizzazioni connesse.

In tale ottica assumono particolare rilevanza anche gli elementi di percezione collettiva del valore dei luoghi e dei beni comuni da preservare per le generazioni future, che invece pare totalmente trascurato pure sotto il profilo dell'interferenza visiva del progettato impianto eolico rispetto al centro abitato, trattandosi di impianti che risultano fuori scala rispetto alla morfologia del paesaggio circostante, secondo quegli indicatori pur riconosciuti da una parte della giurisprudenza amministrativa, con particolare riferimento alle bellezze panoramiche certamente pregiudicate da interventi di tal fatta e sempre nell'obiettivo di uno sviluppo pienamente compatibile con l'esigenza primaria di mantenere le c.d. caratteristiche invariabili distintive del luogo (cfr. Tar Toscana Sez. II 25.06.2007 n.939).

Anche sulla scorta di tale orientamento giurisprudenziale, non può non considerarsi il contenuto delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate con decreto ministeriale del 10 settembre 2010, che all'Allegato 4, per quanto è interesse delle presenti osservazioni, disciplina, con espresso riferimento agli impianti eolici, gli "elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio".

In particolare al Punto 3, che disciplina "Impatto visivo ed impatto sui beni culturali e sul paesaggio" si legge: "L'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. Gli aerogeneratori sono infatti visibili in qualsiasi contesto territoriale, con modalità differenti in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alla loro disposizione, alla orografia, alla densità abitativa ed alle condizioni atmosferiche." (par. 3).

Ed ancora: "Un'analisi del paesaggio mirata alla valutazione del rapporto fra l'impianto e la preesistenza dei luoghi costituisce elemento fondante per l'attivazione di buone pratiche di progettazione, presupposto indispensabile per l'ottimizzazione delle scelte operate." (par. 3.1).

Viene in particolar modo precisato che "L'analisi dell'interferenza visiva passa inoltre per i seguenti punti: a) definizione del bacino visivo dell'impianto eolico, cioè della porzione di territorio interessato costituito dall'insieme dei punti di vista da cui l'impianto è chiaramente visibile. Gli elaborati devono curare in particolare le analisi relative al suddetto ambito evidenziando le modifiche apportate e mostrando la coerenza delle soluzioni rispetto ad esso. Tale analisi dovrà essere riportata su un supporto cartografico alla

scala opportuna, con indicati i punti utilizzati per la predisposizione della documentazione fotografica individuando la zona di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità dell'intervento proposto; b) ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture" (par. 3.1.).

Come stabilito da una recente pronuncia giurisprudenziale: "È pertanto evidente che, secondo le richiamate Linee Guida, l'ambito da considerare ai fini del corretto inserimento nel territorio degli impianti per la produzione di energia eolica è ben più ampio di quello direttamente interessato dalla presenza di vincoli e che, comunque, i beni da considerare ai fini della valutazione rimessa al Ministero non sono soltanto quelli paesaggistici ma anche quelli culturali, entrambi, peraltro, facenti parte del patrimonio culturale della Nazione (art. 2 del d.lgs. n. 42 del 2004)... (si veda T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 26 aprile 2023, n. 2541).

Il Legislatore nazionale è molto sensibile al tema della tutela ambientale e la normativa in materia è in continua evoluzione.

L'art. 5 della legge 22 aprile 2021 n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020), riproposto dall'art. 20 del D.Lgs. 199 del 15.12.2021, introduce rilevanti innovazioni nel quadro normativo che regola le FER. Nell'ambito dell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 vengono infatti fissati nuovi principi e direttive sulla promozione dell'uso delle FER tra i quali:

Comma a) "Prevedere previa intesa con la Conferenza Unificata ... una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa".

I criteri specifici di cui sopra vengono poi così precisati:

1. Disciplina intesa a individuare le aree idonee all'installazione delle FER per il raggiungimento degli obiettivi PNIEC.

2. Processo programmatico di individuazione a carico delle Regioni da definirsi in un arco temporale di 6 mesi.

Nel successivo comma b) viene espressamente prescritto che nella "individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee" devono essere "rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio..."

Ed a tal proposito deve preliminarmente evidenziarsi che dall'esame del progetto risulta totalmente assente una logica partecipativa che in relazione alla complessità del territorio avrebbe potuto concretizzare una finalizzazione di obiettivi compatibili e comunque funzionali allo sviluppo di quest'ultimo e non, come risulta, un progetto impattante a riguardo della prescelta localizzazione in un'area di rilevanza archeologica e antropologica e palesemente contrastante con la legislazione ambiente e paesaggistica.

In ogni caso, ferme le premesse che precedono, il progetto in argomento, per quanto emerge dall'esame della relativa documentazione, presenta numerosi profili di criticità che di seguito saranno oggetto di specifica argomentazione.

VIABILITÀ

Le strade rurali interessate dalla viabilità di cantiere e di accesso alle postazioni eoliche sono state recentemente interessate da un intervento di manutenzione straordinaria e per questo motivo, considerata l'entità dei carichi da sostenere a seguito del passaggio dei mezzi pesanti, si ritiene di estrema importanza

sottoporre le stesse ad una **preventiva verifica della capacità portante** mediante specifiche prove di carico con piastra. Tali prove si ritengono essenziali al fine di evitare cedimenti che renderebbero le strade impraticabili dai proprietari dei terreni, direttamente e indirettamente interessati dal progetto proposto, nonché da parte dei mezzi di soccorso e di prevenzione e lotta agli incendi.

Dagli elaborati proposti non risulta chiaro se l'intervento proposto andrà a modificare il piano di campagna della strada in quanto le quote di scavo proposte non coincidono con quelle riportate nei ripristini.

Nella descrizione delle nuove strade viene riportato che "La viabilità a servizio dell'impianto sarà costituita da una rete di strade con larghezza media pari a 5 m che saranno realizzate in parte adeguando la viabilità già esistente e in parte realizzando nuove piste, seguendo l'andamento morfologico del sito". Tuttavia le strade presenti nell'area individuata per la realizzazione del parco eolico spesso hanno una larghezza massima di 3,00 m, il che comporterebbe un allargamento per lato pari a più di un metro, con conseguente eliminazione di cunette fondamentali per il corretto deflusso delle acque e nella maggior parte dei casi, con l'abbattimento e la rimozione di specie autoctone importanti e da salvaguardare, anche come elementi caratterizzanti il paesaggio rurale.

Trattandosi di viabilità storica, un altro aspetto da considerare è rappresentato dai muretti a secco presenti lungo buona parte dei percorsi individuati come da adeguare. Tali muretti a secco costituiscono una rappresentanza storica delle maestranze del passato e come tali vanno salvaguardati e tramandati ai posteri, come stabilito dal Piano Paesaggistico Regionale, in cui all' art. 80 **Edificato in zona agricola** al comma c) riporta: **conservare e ripristinare gli elementi paesaggistici del contesto come siepi e muretti a secco;**

Inoltre, si precisa che, la modifica radicale e irreversibile della viabilità storica comporterebbe una futura preclusione all'accesso di finanziamenti europei finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione della viabilità storica. Considerando che, sia la Regione Sardegna che l'Unione Europea finanziano misure atte a valorizzare e incentivare la riscoperta di sentieri e itinerari storici ai fini di un incremento del turismo lento, sostenibile e del turismo dei cammini le suddette opere comporterebbero una perdita sia storico culturale sia economico finanziaria. Anche in coerenza con gli interventi di costruzione della **Rete Escursionistica, Ciclo Escursionistica ed Ippoviarica**, in capo all'agenzia **Forestas**, così come previsto dalla legge Regionale 16/2017 e dalle conseguenti linee guida regionali approvate con DGR 48/36 del 2 Ottobre 2018 e con l'intervento, previsto dall'articolo 20 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali", paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) n. 1305/2013, attuato attraverso il PSR Sardegna 2014-2020 all'intervento 7.5.1. della Misura 7 mira a sostenere investimenti pubblici per la valorizzazione dell'infrastrutturazione su piccola scala dei villaggi rurali".

In sede di progetto definitivo così come definiti all'Art. 24 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. dovranno essere individuati e presentati "gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo". Di conseguenza lo stato di imprecisione relativo alle strade, esistenti e di nuova realizzazione, non può essere accettato come idoneo. Si richiede pertanto uno studio puntuale, anche tramite metodi di rilievo dettagliato, di tutta la viabilità interna al parco eolico.

IMPATTO ACUSTICO

La Relazione Tecnica di Valutazione previsionale dell'impatto acustico (COL-49) riporta lo studio condotto a livello di impatto acustico dell'opera e fa espresso riferimento ai limiti di accettabilità stabiliti a livello Nazionale dall'art. 6 comma 1 del D.P.C.M. 01/03/91. Più precisamente riporta:

"I comuni coinvolti dalla presente relazione non Collinas, Villanovaforru, Gonnostramatza e Lunamatrona. Questi comuni non hanno ancora adottato il Piano di Classificazione Acustica del Territorio, per cui abbiamo la situazione riportata nella tabella seguente. Si applicano al caso in esame i limiti di accettabilità stabiliti dall'art. 6 dl D.P.C.M del 1° marzo 1991 8Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)

Tutto il Territorio Nazionale:

- *limite diurno Leq (A): 70 dB(A)*
- *limite notturno Leq (A): 60dB(A)*

Si evidenzia, tuttavia, che a differenza di quanto erroneamente considerato in fase progettuale e di studio dell'impatto acustico dell'opera, con **Deliberazione del C.C. n. 41 del 25.10.2007** il Comune di Collinas **provvedeva ad approvare in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della legge n. 447/1995.**

In particolare, il PCA, nelle relative NTA, riporta per le aree di tipo misto (Classe III) in cui sono comprese le zone agricole interessate dall'intervento, i seguenti limiti di accettabilità:

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturmo (22.00-6.00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II - aree prevalentemente residenziali	50	40
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50
V- aree prevalentemente industriali	65	55
VI - aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturmo (22.00-6.00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree di intensa attività umana	65	55
V- aree prevalentemente industriali	70	60
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

I limiti suddetti sono inferiori rispetto a quelli considerati in fase di Studio di impatto acustico e pertanto lo stesso è da ritenersi **non attendibile. Si richiede pertanto l'adeguamento del succitato studio alle norme e limiti definiti nel Piano di Classificazione Acustica del Territorio del Comune di Collinas.**

RISPETTO DEI VINCOLI

Usi civici

Come evidenziato nell'allegato "Relazione Paesaggistica" (COL-46) e nell'elaborato grafico "Carta delle aree non idonee" (COL-57): *"La piazzola temporanea dell'aerogeneratore CO03, oltre che parte del relativo cavidotto MT che segue un tracciato stradale esistente e della strada in progetto (strada di nuova realizzazione), che interferiscono con aree gravate a "Uso Civico" poste sui terreni censiti al Catasto del Comune di Collinas al foglio 4, mappali 119, 120, 121 (Comune di Collinas – Accertamento delle terre gravate da uso civico ai sensi della L.R. 14 marzo 1994 n. 12, art. 5; Determina ARGEA prot. n.3663 del 14/06/2018). In relazione alle "strade di nuova realizzazione" si precisa che vengono definite così in quanto non ricalcano percorsi accatastati anche se, nella maggior parte dei casi, esiste già un tracciato stradale che verrà seguito e adeguato".*

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 commi 1, 2 e 3 della L. n. 168/2017, le terre civiche sono beni collettivi, costituiscono il patrimonio civico dei cittadini residenti inalienabile, indivisibile, inusucapibile e con perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 12/1994 gli usi civici, intesi come i diritti delle collettività sarde ad utilizzare beni immobili comunali e privati, rispettando i valori ambientali e le risorse naturali, appartengono ai Cittadini residenti nel comune di Collinas. Alcuni dei mappali elencati in precedenza vengono descritti e riportati nel "Piano particellare descrittivo" (COL-12) come terreni da espropriare. Si fa presente che qualsiasi cambio di destinazione d'uso così come disciplinato nell'Allegato al Decreto dell'Assessore Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2539 DecA/50 del 01.08.2022, che ha aggiornato le precedenti direttive operative di cui all'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/15 del 10.12.2021, prevede l'adozione di apposita determinazione dirigenziale da parte della regione Sardegna, previa deliberazione del Consiglio comunale scrivente. Si ricorda altresì che anche in presenza di cambi di destinazione d'uso temporanea, sono da escludersi in ogni caso espropri.

Art. 142, comma 1, lettera c Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Come evidenziato nell'allegato "Relazione Paesaggistica" (COL-46) "*parte del tracciato del cavidotto MT che interferisce con aree gravate da vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"*

La realizzazione del cavidotto risulta rientrando tra gli interventi non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del DPR 31/2017 poiché il cavidotto risulta interrato. Si ricorda però che lo stesso intervento dovrà essere svolto lungo la viabilità già esistente, e non con la creazione di nuove strade.

Beni archeologici

Un elemento essenziale per lo studio dei vincoli presenti nel sito di intervento risulta essere la Verifica preventiva di Interesse Archeologico (VPIA), redatta ai sensi dall'art. 25 del D. Lgs. 50/2016.

Nell'allegato "Relazione Paesaggistica" (COL-46) ", viene riportato: "Gli esiti dell'analisi cartografica, bibliografica e dei sopralluoghi effettuati in sito saranno riportati nel documento "COL 52 - Relazione archeologica – VPIA" e Nei relativi elaborati grafici a cui si rimanda per le valutazioni di dettaglio".

Negli elaborati presentati non è presente alcun allegato con il medesimo titolo, né tantomeno relazioni di analisi sulle interferenze archeologiche del territorio. Tale assenza non permette un'analisi completa dell'intervento, si richiede pertanto l'integrazione della suddetta documentazione.

Con la presente si coglie comunque l'occasione per evidenziare che all'interno del "parco Eolico" e in prossimità dell'installazione delle pale sono presenti diversi siti archeologici, così come meglio individuato dalla relazione presentata dalla Dott.ssa Archeologa Maily Serra, la quale si allega alla presente.

Da tale relazione si evince che "*le opere infrastrutturali sono costituite non solo dalle pale e dai cavidotti, ma anche dalla realizzazione di nuove strade (tracciati azzurri), le quali si trovano pericolosamente vicine a diversi siti archeologici. In particolare, risultano maggiormente interferenti le pale denominate CO04 (prossima ai nuraghi Scala 'e S'Egua e Miale Craba) e CO05 (due siti storici in località Santu Miali). In merito ai due nuraghi menzionati, entrambi sono sottoposti a decreto di vincolo. Il Nuraghe Miale Craba è ubicato sul bordo NE della Giara, in posizione dominante e di controllo della sottostante vallata e del territorio circostante, in contatto visivo con altri nuraghi. L'area archeologica si trova compresa in parte del mappale 108 del F4 e in parte di quelle 292 e 294 del F5 del NCT. La superficie sottoposta a vincolo è pari a 976 mq. Il Nuraghe Scala S'Egua è ubicato sul lato E della Giara, in posizione di controllo del punto di accesso più agevole. L'area archeologica è compresa nella particella 109 del F4 del NCT. Si tratta di un monumento di tipo monotorre costituito da massi irregolari di media grandezza parzialmente coperti dal crollo e dalla vegetazione. Il contesto archeologico dei due monumenti si trova in località Pranu Mannu, alle pendici sud-*

est della Giara di Collinas. Oltre ai due nuraghi citati, sulla Giara si trovano anche i monumenti Brodu in Cuccuru, Corona Maiu, Sartarò (detto anche Su Giganti) e S'Orcu."

Di recente approvazione risulta essere il vincolo istituito dal Ministero della Cultura con Decreto SR-SAR 09.08.2023 DECRETO COREPACU 70, in favore del bene denominato "Nuraghe Genna Maria" sito nei Comuni di Villanovaforru e di Collinas, il quale viene dichiarato di interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo. In riferimento ai medesimo bene risulta maggiormente interferente la pala denominata CO08, il quale si posiziona a una distanza pari a 500 m dall'area vincolata. Gli stesi cavidotti di collegamento poi, passano pericolosamente vicini al perimetro individuato come da salvaguardare.

In corso di elaborazione, come da comunicazione del 28.08.2023 prot. interno 3467, risulta essere il procedimento per la verifica di interesse culturale del bene denominato "Nuraghe Monte Concali", in base alle disposizioni legislative contenute nel D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e ss.mm.ii., artt. 10, 12, 14 e 15. In prossimità del già menzionato nuraghe è stato posizionato l'aerogeneratore CO06, i relativi cavidotti, con i conseguenti interventi sulla viabilità, i cui danni sono già stati individuati nel capitolo precedente.

Si ritiene doveroso ricordare che, la Regione, in armonia con il contesto dell'Europa e dell'Italia, ritiene di particolare importanza la tutela ambientale, territoriale e paesaggistica della Sardegna, pertanto, gli interventi e le azioni del Sistema Energetico Regionale devono essere concepite in modo da minimizzare l'alterazione ambientale. In coerenza con questa impostazione tutti gli impianti di conversione di energia, inclusi gli impianti di captazione di energia eolica, fotovoltaica e solare aventi estensione considerevole per la produzione di potenza elettrica a scala industriale, dovrebbero essere localizzati in siti compromessi preferibilmente in aree industriali esistenti e comunque in coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

Si richiama quanto stabilito dalla Delibera G.R. n.59/90 del 27.11.2020 (Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili), in cui sono considerate non idonee alla ubicazione di FER le aree ricadenti tra i "Beni paesaggistici lineari e areali (art. 143 del D.Lgs. 42/2004)" della componente "Paesaggio" e nello specifico "Fiumi, torrenti" e le aree ricadenti tra le "Zone tutelate (Art. 142 del D.Lgs.42/2004)" della componente "Paesaggio" e nello specifico "Aree tutelate ai sensi dell'Art. 142 del D.Lgs.42/2004".

La necessità della VIA cumulativa in casi come quello in esame è stata confermata dalla giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di Stato ha infatti affermato che sono illegittimi i provvedimenti «effettuati valutando singolarmente ciascun sub-comparto, così perdendo di vista l'unitarietà (e dunque, l'aggressività per l'ambiente) dell'intervento che si andava a pianificare e, successivamente, ad autorizzare e realizzare [...] In tale contesto l'assenza di una valutazione complessiva ai fini della V.I.A. si pone in radicale contrasto con la sua ontologica finalità, che è quella di accertare gli effetti ultimi dell'intero intervento sull'ambiente, nonché di valutarne la compatibilità e/o di suggerire sistemi 'di minor impatto', senza esclusione della cd. 'opzione zero' [...] (Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760).

Per analogia si può reputare la necessità di estendere quanto sopra riportato anche alla procedura di VPIA cumulativa o comunque di analisi del paesaggio archeologico del suo insieme, in quanto le opere infrastrutturali, tra cui la realizzazione di nuove strade interferiscono snaturandolo in maniera irreversibile con l'assetto della viabilità storica dei siti archeologici.

Si ritiene anche doveroso ricordare altresì che il Piano urbanistico comunale del comunale di Collinas non ammette l'installazione di impianti per la creazione di energia elettrica tipo alternativo (es. fonti eoliche, solari o geotermico) se non per il fabbisogno di aziende agricole o produttive insistenti nell'agro di Collinas o comunque sul territorio comunale nelle zone H1/H2/H3.

Ambiente e boschi

Come già indicato nei precedenti capitoli, nell'area oggetto di intervento sono presenti delle Zone boschive di particolare rilevanza ambientale. Ne sono un esempio le aree di Pranu mannu, Pranu Picci e Santu Miali, in cui non solo risultano presenti delle aree a carattere boschivo, ma la stessa macchia presente nelle aree limitrofe risulta da salvaguardare. All'interno o in prossimità delle predette aree sono presenti gli aerogeneratori CO05, CO04 e CO03, e tutti i relativi sistemi di connessione. A tal proposito si ritiene doveroso riportare quanto indicato dalla Regione autonoma della Sardegna nello "Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti Eolici (Art. 112 delle NTA del PPR – Art. 18 comma 1 della L.R. 29 Maggio 2007 n. 2) al seguente art. 25 - Aree seminaturali. Definizione:

1. Le aree seminaturali sono caratterizzate da utilizzazione agro-silvopastorale estensiva, con un minimo di apporto di energia suppletiva per garantire e mantenere il loro funzionamento.
2. Esse includono in particolare le seguenti categorie che necessitano, per la loro conservazione, di interventi gestionali: boschi naturali (comprensivi di leccete, quercete, sugherete e boschi misti), ginepreti, pascoli erborati, macchie, garighe, praterie di pianura e montane secondarie, fiumi e torrenti e formazioni riparie parzialmente modificate, zone umide costiere parzialmente modificate, dune e litorali soggetti a fruizione turistica, grotte soggette a fruizione turistica, laghi e invasi di origine artificiale e tutti gli habitat dell'All.to I della Direttiva 92/43/CEE e succ. mod.>>

INTERFERENZE INTERVENTI DI EMERGENZA

Gli elaborati descrittivi ed in particolare la tavola di progetto (COL-20), fanno riferimento alle interferenze che gli aerogeneratori possono causare al libero movimento dei velivoli nell'area individuata dal Parco Eolico.

Non si è però tenuto conto della presenza nella zona denominata Pranu Mannu e nella zona denominata Bruncu di Ierru di due bacini idrici, utilizzati per l'approvvigionamento di acque in caso di incendi, in tutta la zona della Marmilla.

La presenza degli aerogeneratori, ad esempio il CO03, CO03 e il CO04, in prossimità della Zona Pranu Mannu, risultano di forte intralcio al libero movimento e soprattutto necessario e tempestivo intervento degli elicotteri di emergenza.

Si ritiene pertanto doveroso realizzare uno studio di dettaglio che scongiuri ogni forma di interferenza tra gli aerogeneratori e i velivoli di soccorso, in quanto l'interferenza nei soccorsi potrebbe causare dei danni incalcolabili a tutta la vegetazione con conseguenze gravissime per tutta la comunità della Marmilla

AREE PERCORSE DAL FUOCO

Gli elaborati descrittivi ed in particolare la tavola di progetto (COL-63 e COL-46), fanno riferimento alle aree percorse da incendi e alle interferenze tra le pale da installare e i relativi collegamenti.

L'aerogeneratore CO02 e la relativa piazzola e una piccola porzione della piazzola temporanea dell'aerogeneratore CO07 coincidono con aree percorse da incendio, sul quale vige il vincolo ai sensi dell'art. 10 della legge 353/2000 (vincolo di inedificabilità).

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

Il piano particellare di esproprio descrittivo di cui all'elaborato (COL-12 e COL-13), riporta molteplici particelle interessate dall'opera, intestate al Comune di Collinas.

A tal fine si riporta l'estratto del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità:

Art. 4. Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari

1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione.

2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per seguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.

RISVOLTI SOCIO ECONOMICI

Il progetto “Impianto eolico di Collinas” entra in diretto contrasto con tutti gli interventi e le politiche di sviluppo presenti nel territorio della Marmilla. Queste, infatti, risultano incentrate sulla valorizzazione del proprio ambiente, sia urbano che rurale, in un’ottica di sviluppo sostenibile dei settori strategici dell’agricoltura e del turismo, quest’ultimo basato sull’inestimabile patrimonio culturale, basti pensare alla Reggia Nuragica di Barumini, Patrimonio dell’Umanità dal 1997.

Ne è un esempio diretto il Progetto di Sviluppo Territoriale (PST), in corso di esecuzione, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 53/21 del 29 ottobre 2018 e sottoscritto in data 5 novembre 2018 tra la Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia del Sud Sardegna e l’Unione di Comuni della Marmilla dal titolo emblematico “Turismo e vita in Marmilla” che “prevede una strategia di sviluppo locale finalizzata ad incrementare l’attrattività del territorio delle diciotto amministrazioni comunali coinvolte, sostenendo una compiuta valorizzazione integrata delle risorse culturali e naturali di valenza internazionale Progetto di Sviluppo Territoriale “Turismo e vita in Marmilla” presenti sul territorio e favorendo contemporaneamente l’offerta di servizi qualificati e più efficienti a residenti e turisti. Nel dettaglio il progetto si articola su tre direttrici strategiche: una legata alla valorizzazione in chiave turistica del patrimonio culturale e dell’ambiente; l’altra legata al rafforzamento dei servizi alla persona per il miglioramento della qualità della vita della comunità; infine, una terza legata alla implementazione di un modello di gestione integrata dei servizi ai turisti e ai residenti”.

Si ritiene doveroso far presente altresì che l’economia tradizionalmente agricola sviluppatasi sul territorio ha impresso una nota dominante sull’organizzazione dello spazio rurale, i cui terreni sono da secoli oggetto di un utilizzo culturale e zootecnico. Il nesso strettissimo esistente tra micro-centri, l’agro e il sistema paesaggistico e ambientale delle Giare rappresenta un possibile elemento prioritario per una rilettura progettuale dei luoghi.

EFFETTI CUMULATIVI

In un raggio di 10 km dall’impianto sono state presentate numerose altre richieste per l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica. Non è spiegabile il motivo per cui la Relazione di Analisi degli Effetti Visivi Cumulativi del progetto non prenda in considerazione l’effetto cumulativo di questi ultimi.

Non è presente nella documentazione alcuna tavola in cui per gli impianti esistenti e per i predetti, comprensivi dell’impianto eolico proposto, siano presi in esame gli effetti cumulativi sia nei confronti del paesaggio che dell’ambiente. Va peraltro evidenziato che a più vasta scala il moltiplicarsi di impianti industriali per la produzione di energia elettrica da FER, al di fuori di qualsiasi principio di pianificazione e programmazione, ma localizzati sulla base dei fattori ambientali favorevoli, sta provocando a livello regionale una trasformazione paesaggistica irreversibile, paragonabile alla deforestazione eseguita nell’800 per lo sfruttamento dei boschi. Anche in questo caso infatti fu messa in atto una manovra a fini speculativi per la produzione di energia da biomassa arborea. Ancora oggi interi contesti geografici isolani, spogliati della copertura boschiva soffrono di erosione e dissesti geologici irreversibili. Nel caso degli impianti alimentati da FER da una parte ettari di terreno pianeggianti vengono sottratti all’agricoltura per l’installazione di pannelli solari, dall’altra torri eoliche disseminate su crinali e pianori alterano lo skyline. Accade così che alture come quelle del Montiferru, del Limbara, del Goceano, dell’Anglona, del Sarrabus, del Sarcidano, della Barbagia, un tempo additate a modello paesaggistico ed ecosistemico risultino oggi omologabili allo squallore dei paesaggi industriali. Procedendo su questa strada, non solo intere Comunità vengono depauperizzate del “paesaggio culturale identitario”, ma si consente la prodromica insorgenza di un disastro paesaggistico caratterizzato dalla presenza di scheletri tecnologici non più funzionali. Una insigne testimonianza è appresentata dal vicino parco eolico ENEL di Monte Arci. Considerata pertanto la prossimità degli impianti si ritiene opportuno che gli impatti ambientali generati vengano esaminati cumulativamente e conseguentemente le procedure di VIA

dovrebbero essere analizzate contemporaneamente. In particolare, oltre all'area di visibilità dell'impianto, andrebbe valutato anche il modo in cui l'impianto viene percepito all'interno dell'area del bacino visivo, tenendo in opportuna considerazione l'impatto derivante dalla compresenza di più impianti. Effetti possono derivare dalla co-visibilità, dagli effetti sequenziali o dalla reiterazione, trasformando in maniera irreversibile ed estensivamente il paesaggio esistente. Di fatto la collocazione dell'impianto comporterebbe un'alterazione della percezione spaziale e visiva del paesaggio naturale che per le sue caratteristiche costituisce testimonianza dell'unicità dei luoghi storici culturali tipici, oggetto di particolare tutela. L'entità degli interventi che riguardano l'Area Vasta è considerevole, si tratta di una barriera formata da un centinaio di pale alte 200 mt, capaci ognuna di spazzare oltre 2 ettari di superficie aerea, che caratterizzerà in maniera negativa, ambiente, biodiversità e paesaggio delle regioni storiche della Marmilla, della Trexenta, del Sarcidano e del Campidano già interessate da numerosi impianti eolici che hanno occupato ettari di suolo agricolo e hanno trasformato il territorio spianando ampi spazi per la creazione dei percorsi, aree di sosta, aree di cantiere etc..

Una barriera così formata modificherà irreversibilmente una superficie aerea e terrestre di diversi ettari.

Gli effetti di cumulo dovuti alla realizzazione degli impianti eolici dovrebbero essere valutati per le componenti principalmente interferite, ovvero paesaggio e impatto visivo, vegetazione e fauna, rumore. Si evidenzia inoltre la necessità, per quanto riguarda l'uso del suolo e gli aspetti socio-economici, di tenere in considerazione la presenza di un numero considerevole di strutture di fondazione di dimensioni molto rilevanti immerse nell'immediato sottosuolo, valutando l'effetto di tale interferenza nell'utilizzo agropastorale a cui verranno restituiti i terreni dopo la dismissione dell'impianto, considerate le lavorazioni, anche profonde, a cui possono essere sottoposti.

L'area agricola in cui si colloca l'intervento rappresenta un habitat idoneo per la Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), specie prioritaria inserita nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE "Uccelli" e nell'appendice II della Convenzione di Berna e CITES, in forte declino, per la riduzione del suo areale, ormai presente in pochi nuclei residuali a livello regionale e nazionale e considerata minacciata a livello mondiale; Il Piano d'Azione regionale considera la specie tra quelle ad elevato rischio di collisione e attribuisce un Grado di rilevanza alto al fattore di minaccia rappresentato dalle collisioni con impianti eolici, in modo particolare per la macroarea del Campidano centrale; Il Piano d'azione regionale indica tra i principali fattori d'impatto connessi alla realizzazione di impianti eolici, oltre all'impatto diretto da collisione, l'effetto di disturbo delle turbine in movimento (sottrazione indiretta di habitat/allontanamento) e la frammentazione dell'habitat; La Regione Sardegna ha effettuato nel corso degli anni un programma di monitoraggio e tutela specifico nell'ambito del progetto LIFE "Azioni di gestione per la conservazione della Gallina prataiola (**Tetrax tetrax*) nelle steppe della Sardegna", che ha interessato diverse aree proponendosi come obiettivo quello di individuare la presenza della specie nell'intero ambito regionale al fine di assicurarne una maggiore tutela;

Si rimanda altresì alla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (c.d. Direttiva "Uccelli") concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La prevista realizzazione dell'impianto eolico di Collinas non appare essere stata correttamente valutata in relazione agli elementi di criticità summenzionati, oltre che per l'impatto visivo degli aerogeneratori, la cui installazione comporterebbe una irrimediabile lesione del territorio caratterizzato dalle sue peculiarità archeologiche.

Il medesimo impianto andrà ad aggiungersi ai già approvati e/o oggetto di correnti procedure di VIA, con un conseguente incremento della produzione di energia di entità tale da portare al collasso tutto il sistema di trasmissione elettrico isolano, tenendo conto del fatto che, come desumibile dai dati TERNA (2021), sussiste già un esubero produttivo rispetto ai consumi superiore al 25%.

Inoltre, le coste della Sardegna sono attualmente interessate da ben 19 progetti (10 impianti a sud, 4 a Nordest, 4 nella costa occidentale e 1 al centro del mar Tirreno) per la realizzazione di impianti eolici offshore. In totale si arriverebbe alla installazione di 994 aerogeneratori offshore per una potenza complessiva di 15.990 MW!

All'esame della Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale del MITE (CTVIA) e presso gli uffici Valutazione Impatti dell'Ass.to Reg.le all'Ambiente sono state presentate richieste per ulteriori 62 impianti eolici onshore da ubicare in Sardegna (3.655 MW) e 166 richieste per impianti fotovoltaici per una potenza di circa 4.930 MW.

Mentre le richieste di connessione alla rete elettrica presentate a TERNA sono ancora più corpose: 19,05 GW solare; 13,98 GW eolico; 23,76 GW eolico offshore (dati aggiornati a marzo 2023). Nell'ipotesi che tutti questi impianti venissero autorizzati e realizzati si avrebbe una nuova potenza disponibile da FER di 57 GW, capace di produrre circa 93 TWh/anno, a fronte di un fabbisogno per l'isola di poco superiore ai 9 TWh/anno, dieci volte tanto! Una quantità di energia tecnicamente non assorbibile dalla malconca rete elettrica sarda, e tantomeno esportabile pur volendo tener conto del Tyrrhenian Link, peraltro, ancora in fase embrionale.

Circa un sesto delle richieste di connessione presentate a TERNA di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile interessa la Sardegna. Si tratta di un carico non sopportabile dalla rete elettrica, ma soprattutto dalla comunità isolana, dal paesaggio, dai beni culturali, dai boschi, dal mare e dalle specie che li abitano.

La progettata collocazione degli elementi dell'impianto, oltre ad essere ritenuta produttiva di un impatto potenzialmente nocivo per habitat di molte specie di volatili ivi stanziati, tale da poter intralciare i loro processi migratori, non appare essere stata correttamente valutata in relazione ai seguenti elementi: a) la tessitura storico-archeologica, sia vasta che minuta, esistente; b) l'eventuale struttura peri-urbana diffusa o di aggregazione lineare recente; c) le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali; d) l'impatto visivo degli aerogeneratori sui beni tutelati ai sensi della parte seconda e terza del D.lgs. 42/2004, per le porzioni rientranti nelle aree contermini.

Sebbene proseguire in questa direzione, con scelte green, significa indubbiamente abbandonare del tutto l'opzione gas e attivare politiche energetiche che contemperino la necessità di salvaguardia del territorio e di prosperità per le persone, si ritiene fondamentale l'inclusione e la condivisione delle scelte a livello territoriale dove la transizione energetica ha un ruolo fondamentale per favorire l'implementazione di nuovi modelli economici ed energetici. Concretizzare in Sardegna l'attuazione della transizione energetica richiede una politica in grado di valorizzare e supportare le iniziative delle comunità e dei cittadini autoproduttori, accompagnare e valorizzare la loro azione di prosumers e di imprenditori responsabili, favorendo lo sviluppo di un ecosistema dell'innovazione rispettoso delle comunità locali.

Impianti industriali come quello proposto rappresentano un freno a tale auspicato percorso. La vocazione agricola, nella sua ricaduta paesaggistica, sociale e culturale costituisce il carattere peculiare dell'area oggetto di intervento, e ne definisce anche la prospettiva di sviluppo in riferimento alle produzioni eno-agro-alimentari di pregio e alle attività che da tale settore deriverebbero come indotto diretto o indiretto.

La realizzazione di un impianto di notevoli dimensioni come quello in progetto comporta una sottrazione significativa di risorse al territorio. Risorse materiali, quali la manomissione e distruzione dei segni dell'organizzazione agraria quali percorsi di penetrazione, muretti a secco, tracce dell'edificato storico etc., e risorse immateriali, direttamente collegabili al consumo del suolo e ad un suo sfruttamento svincolato da una strategia di sviluppo locale partecipato e sostenibile. Nel caso specifico, il primo e maggiore fattore di criticità riguarda l'estensione e la dimensione dell'opera, nonché la sua "durata". Inoltre l'improponibile, per quei luoghi, altezza delle pale innesca un gigantismo sproporzionato che scardina i rapporti percettivi del vasto compendio caratterizzato dalle basse colline della Marmilla confinante con il Sarcidano e il Medio Campidano aree già gravate peraltro dalla presenza di numerosi altri parchi eolici.

In conclusione, all'esito di un giudizio comparativo degli interessi coinvolti dal progetto in esame, si ritiene che la tutela degli elementi archeologico/identitari del paesaggio e la lesione dei caratteri paesaggistici dei luoghi che l'installazione del complesso comporterebbe, con conseguente danno irreparabile ai valori panoramici dell'area interessata, fondano la declaratoria di non compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 25 e ss. del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - Relazione preliminare Mappatura siti archeologici e interferenze e mappatura

Allegato 4 - Comunicazione opposizione vincolo Nuraghe "Genna Maria" (ex D. Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004)

Allegato 5 - Avvio del procedimento verifica interesse culturale - Bene denominato "Nuraghe Sartaro"

Allegato 6 - Avvio del procedimento verifica interesse culturale - Bene denominato "Nuraghe Monte Concali"

Collinas, 01/09/2023

Il/La dichiarante

DATI PERSONALI

Nome e Cognome Francesco Sanna Codice Fiscale

Nato

Residente

Via/Piazza

Tel

Documento di riconoscimento

da Comune di Collinas in qualità di¹

della Pubblica Amministrazione/Ente/Società Comune di Collinas

con sede in Collinas (Prov SU)

Via/Piazza G.B. Tuveri n° 1 CAP 09020

Tel 070 9304003 fax 070 9304242 e-mail info@comune.collinas.vs.it

PEC info@pec.comune.collinas.vs.it

¹ A titolo indicativo: legale rappresentante, amministratore, altro.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI


Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiaro inoltre che sono informato circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e che mi sono garantiti tutti i diritti previsti dall'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Collinas 01/09/2023


Il/La dichiarante

2023

SERVIZIO DI “MAPPATURA PRELIMINARE E POSIZIONAMENTO CARTOGRAFICO GEOREFERENZIATO DELLE AREE E SITI ARCHEOLOGICI DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE FASI ROMANA E MEDIEVALE: RELAZIONE PRELIMINARE



Dott.ssa Archeologa Maily Serra
Via Giuseppe Atzeni, 15 - 09040-
Senorbì (SU) - Cell. 3409224917
E-mail
maily.serra2023@gmail.com;
mailyserra@pec.it -
C.F. SRRMLY84B69B354T - P. IVA
03631130923



INDICE

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA

IL TERRITORIO

QUADRO ARCHEOLOGICO

PRESENZA DI BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI O PAESAGGISTICI OGGETTO DI TUTELA

INTERFERENZE CON POSSIBILI OPERE INFRASTRUTTURALI

BIBLIOGRAFIA



1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA IL TERRITORIO

Collinas, denominato Forru dall'antichità e sino al 1863, è attualmente un comune di circa 800 abitanti inserito attualmente nella provincia del Sud Sardegna. Il centro abitato si trova a 249 m s.l.m. e la superficie del suo territorio è di 20,8 km². Confina con i comuni di Mogoro, Gonnostramatza, Siddi, Lunamatrona, Villanovaforru e Sardara.

Il territorio è compreso nelle carte I.G.M., scala 1:25000, tavolette II-III, Foglio 539. La geologia del territorio si trova nel Foglio 225 in scala 1:100000 dell'ISPRA (ed.1970) e nella cartografia di dettaglio del Geoportale della Regione Autonoma della Sardegna.

QUADRO ARCHEOLOGICO

Il territorio di Collinas è circondato da colline coperte da boschi di lecci, pioppi, olivastri e lentischi che caratterizzano il suo paesaggio, ricchissimo di testimonianze archeologiche a partire dall'epoca preistorica (è segnalata la presenza di alcune coppelle e di menhir) ma è quella protostorica che visivamente contraddistingue il suo panorama, in particolare quello della Giara, per la presenza di un discreto numero di nuraghi. Allo stato attuale non risultano studi archeologici sistematici ed organici riguardanti l'intero territorio comunale, il quale è noto per alcuni nuraghi, per particolari sepolture dell'età del Bronzo oggetto di scavo e per i ruderi di età romana del sito denominato Santa Maria Angiargia, in cui si trova anche una chiesa romanica oggetto di restauro. Il sito in questione è di particolare interesse e nel tempo è stato variamente interpretato come *balneum*, stazione termale o ninfeo.

A metà del Trecento il villaggio di Forru era situato nella Curatoria di Parte Montis (ma prima del XIV secolo faceva parte di quella denominata Parte Usellus), apparteneva al Regno di Arborea unitamente ai villaggi di Gemussi, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Gozula, Masullas, Mogoro, Morgongiori, Pardu, Pompu, Serzela, Simas, Siris, Terralba de Monte. Le sue vicende storiche e le sue dinamiche insediative ricostruibili tramite metodo archeologico sono da inquadrare all'interno della originaria circoscrizione amministrativa di Usellus; infatti, a differenza degli altri villaggi della Curatoria di Parte Montis che dipendono dalla Diocesi di Terralba, l'antica Forru rimase sotto quella di Usellus. Altri villaggi confinanti, quali Lunamatrona, Siddi e Villanovaforru, appartenevano invece alla Curatoria di Marmilla.

A fronte di un maggiore impatto visivo dei siti protostorici, un maggior numero di siti archeologici è costituito da testimonianze antropiche di epoca storica (necropoli romane, insediamenti, possibili



stationes, abitati altomedievali), le quali costituiscono il “sommerso” del patrimonio archeologico di Collinas, essendo meno visibili sul campo ma fondamentali per la ricostruzione dell’assetto insediativo di questo territorio strategico.

PRESENZA DI BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI O PAESAGGISTICI OGGETTO DI TUTELA

L’analisi del vigente PUC ha consentito di verificare la presenza nella cartografia (TAV. 1b) della zona di Salvaguardia H all’interno della quale è compresa la sottozona H₁ – Zona Archeologica, con fascia di rispetto dal sito archeologico particolarmente ampia per il sito delle strutture romane di Santa Maria Angiargia, mentre in totale risultano segnalati unicamente 14 siti archeologici, dei quali non sono forniti numero identificativo o scheda con denominazione e descrizione.

Nella carta allegata sono identificati dall’areale circolare con campitura puntiforme.

N.	SITO	UBICAZIONE
1	Nuraghe Brodu in Cuccuru,	IGM F539 – sezione III - Mogoro
2	Nuraghe Sartarò	IGM F539 – sezione III - Mogoro
3	Nuraghe Candela	IGM F539 – sezione III - Mogoro
4	Nuraghe Scala e S’Egua	IGM F539 – sezione III - Mogoro
5	Nuraghe Miale Craba	IGM F539 – sezione III - Mogoro
6	Nuraghe S’Orcu	IGM F539 – sezione III - Mogoro
7	Nuraghe Corti Marini	IGM F539 – sezione II - Villamar
8	Nuraghe Corona Maiu	IGM F539 – sezione II - Villamar
9	Nuraghe Sa Costa Manna	IGM F539 – sezione III - Mogoro
10	Nuraghe Genna Maria	IGM F539 – sezione II - Villama
11	Nuraghe Colombus	IGM F539 – sezione III - Mogoro
12	Nuraghe Corruardo	IGM F539 – sezione II - Villamar
13	Nuraghe Canna Pirau	IGM F539 – sezione II - Villamar
14	strutture romane di Santa Maria Angiargia	IGM F539 – sezione III - Mogoro




Fig. 1 . Inquadramento aree tutelate dal PUC su ortofoto e mappali (elaborazione GIS a cura dell'autore).

Per quanto concerne i siti sottoposti a tutela ministeriale, rientrano fra i beni oggetto di decreto di vincolo alcuni monumenti archeologici. Dalla consultazione del sito web www.sardegna.beniculturali.it per quanto concerne il comune di Collinas i siti sottoposti a decreto di vincolo sono i seguenti:

- Nuraghe Scala S'Egua, Decreto 141 del 24 novembre 2017, proprietà altro;
- Nuraghe Miale Craba, Decreto 12 del 16 febbraio 2018, proprietà pubblica;
- Tomba nuragica di Sa Terra de Su Muru, Decreto 155 del 14 dicembre 2017, proprietà privata;
- Tombe nuragiche di Sa Sedda 'e sa Caudela, Decreto 35 del 16 aprile 2018, proprietà privata;
- Sorgente e strutture romane di Santa Maria Angiargia o di Su Angiu, Decreto 99 del 7 settembre 2017, proprietà altro.

Dalla consultazione del sito web www.vincoliinrete.beniculturali.it è emersa la presenza di dei seguenti siti:

- vir. 121747 – San Michele Arcangelo – architettonico, chiesa;
- vir. 154429 – campanile di San Michele Arcangelo – architettonico, campanile;
- vir 399645 – chiesa San Sebastiano e area di pertinenza – architettonico, chiesa;
- vir 3062914 – Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo – architettonico, chiesa.

Dalla consultazione del Sistema Informativo della Carta del Rischio dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (www.cartadelrischio.it) si evidenzia la sola presenza di beni architettonici:

- 2ICR00122610000 – Chiesa di San Michele Arcangelo;
- 2ICR00122610001 – Campanile della chiesa di San Michele Arcangelo.

Dall’analisi della base cartografica IGM e CTR sono stati inseriti altri siti archeologici, identificati da stelle verdi e blu.




Fig. 2. Inquadramento siti su IGM (elaborazione GIS a cura dell’autore).

L'analisi del quadro di unione e dei singoli fogli del vecchio catasto ha consentito, mediante la sovrapposizione tramite GIS con le informazioni precedenti e con le ortofoto attuali e storiche, di individuare ulteriori potenziali siti archeologici (rappresentati da areali con campitura obliqua rossa), di natura prevalentemente storica (romana e medievale) i quali sono rintracciabili grazie alla messa a sistema di molteplici dati (markers da ortofoto, viabilità storica, analisi toponimica, analisi territoriale delle dinamiche insediative di epoca post-nuragica).




Fig. 3. Inquadramento siti su IGM e catasto storico (elaborazione GIS a cura dell'autore).

Infine, tutte le informazioni georeferenziate sono state messe a sistema, al fine di realizzare una carta integrata con mappatura preliminare di tutte le emergenze archeologiche, base di partenza per future ricognizioni mirate.






Fig. 4. Inquadramento siti su ortofoto e vecchio catasto (elaborazione GIS a cura dell'autore).

INTERFERENZE CON POSSIBILI OPERE INFRASTRUTTURALI

La mappatura preliminare, effettuata su base cartografica, ortofotografica e documentaristica, restituisce un quadro insediativo piuttosto variegato, con assoluta concentrazione di siti nuragici lungo il settore settentrionale dell'attuale territorio comunale, con abbondanza di monumenti che segnano i confini fra diversi comuni e circoscrivono i margini orientali e meridionali della Giara di Pranu Mannu, con evidente funzione di controllo della sottostante fertile terra. Fatta salva l'eventuale presenza di riusi di epoca storica (da appurare nella successiva fase ricognitiva sul campo), come ben attestato per il Nuraghe Miale Craba, i siti di epoca romana e altomedievale sembrano concentrarsi all'interno del territorio piuttosto che lungo i suoi confini, con due areali importanti; il primo, ubicato ad est della giara e circoscritto sul lato orientale dal Rio Bolaxi e dai suoi affluenti e su quello occidentale e meridionale da una serie di strade (con ogni evidenza a servizio dell'antico nucleo demico). Il secondo areale risulta ubicato nel settore sud-est dell'attuale territorio comunale, più prossimo all'abitato odierno e, a sua volta, delimitato sul settore orientale da un fiume, il Rio Barradeli (prosecuzione del Rio Bolaxi che poi cambia denominazione lungo il tragitto), che in questo caso si biforca e costituisce il doppio confine (orientale e occidentale) dell'areale storico. Le aree indicate saranno oggetto di ricognizione.

La recente pubblicazione, sul sito del MITE, del progetto definitivo di un parco eolico mentre era ancora in corso di svolgimento la mappatura preliminare dei siti archeologici, ha consentito di mettere a sistema su GIS le opere infrastrutturali di progetto con i suddetti siti, al fine di valutare eventuali interferenze.




Fig. 5. Interferenze parco eolico e siti archeologici mappati (elaborazione GIS a cura dell'autore).

Come si può notare dalla mappa in alto, le opere infrastrutturali sono costituite non solo dalle pale e dai cavidotti, ma anche dalla realizzazione di nuove strade (tracciati azzurri), le quali si trovano pericolosamente vicine a diversi siti archeologici. In particolare, risultano maggiormente interferenti le pale denominate CO04 (prossima ai nuraghi Scala 'e S'Egua e Miale Craba) e CO05 (due siti storici in località Santu Miali).






Fig. 6. Dettaglio mappa precedente (elaborazione GIS a cura dell'autore).

In merito ai due nuraghi menzionati, entrambi sono sottoposti a decreto di vincolo.

Il Nuraghe Miale Craba è ubicato sul bordo NE della Giara, in posizione dominante e di controllo della sottostante vallata e del territorio circostante, in contatto visivo con altri nuraghi. L'area archeologica si trova compresa in parte del mappale 108 del F4 e in parte di quelle 292 e 294 del F5 del NCT. La superficie sottoposta a vincolo è pari a 976 mq. Il Nuraghe Scala S'Egua è ubicato sul lato E della Giara, in posizione di controllo del punto di accesso più agevole. L'area archeologica è compresa nella particella 109 del F4 del NCT. Si tratta di un monumento di tipo monotorre costituito da massi irregolari di media grandezza parzialmente coperti dal crollo e dalla vegetazione.

Il contesto archeologico dei due monumenti si trova in località Pranu Mannu, alle pendici sud-est della Giara di Collinas. Oltre ai due nuraghi citati, sulla Giara si trovano anche i monumenti Brodu in Cuccuru, Corona Maiu, Sartarò (detto anche Su Giganti) e S'Orcu. L'area è identificata dai F4-5 del vecchio catasto e dalla tavoletta III del F539 IGM in scala 1:25.000.






Fig. 7. Inquadramento ortofoto su CTR (elaborazione GIS a cura dell'autore).

L'area si inserisce in proprietà del Comune di Collinas (Nuraghe Miale Craba) e del Consorzio Sa Corona Arrubia (Nuraghe Scala S'Egua).



Fig. 8. Inquadramento area archeologica nei mappali (Geoportale Comune Collinas).

Entrambi i monumenti si inquadrano sul bordo dell'altopiano, a controllo dell'areale vasto dell'interno della Giara e della sottostante vallata.






Fig. 9. Inquadramento areale di progetto su CTR. (elaborazione GIS a cura dell'autore).

DESCRIZIONE EVIDENZE ARCHEOLOGICHE

Entrambi i monumenti risultano parzialmente coperti dai crolli delle murature e dalla vegetazione arbustiva che ne impediscono la disamina planimetrica. Il Nuraghe Scala S'Egua, tuttavia, sembra qualificarsi come monumento di tipo monotorre, mentre il Nuraghe Miale Craba è con evidenza un nuraghe di tipo complesso. Al fine di apprezzare meglio il monumento, risulta particolarmente utile un rilievo fotogrammetrico 3D effettuato nel 2016 dal gruppo archeologico tedesco guidato dal Dott. Martin Boß dell'Institut für Klassische Archäologie-Antikensammlung.



Fig.10. Rilievo fotogrammetrico 3D del Nuraghe Miale Craba, dal sito web

www.klassischearchaeologie.phil.fau.de

| Dott.ssa Archeologa Maily Serra
Via Giuseppe Atzeni, 15 -09040- Senorbì (SU) - Cell. 3409224917
E-mail maily.serra2023@gmail.com; mailserra@pec.it -
C.F. SRRMLY84B69B354T - P. IVA 03631130923

Nel corso del sopralluogo è stato possibile appurare la presenza di tratti murari sia rettilinei che curvilinei, un cortile in gran parte coperto da crolli e un bastione con ingresso al cortile.




Fig. 11. Veduta aerea del sito del Nuraghe Miale Craba, da Google Earth 2017.




Fig. 12. Ingresso del bastione visto dal crollo del mastio (foto dell'autore).

Ciò che ad occhio si scorge, non è ben documentabile e apprezzabile fotograficamente a causa della fitta vegetazione arbustiva e degli ingenti crolli. Seppur con assoluta cautela, sembrerebbe trattarsi di una situazione planimetrica simile a quella del Nuraghe Concali e, come quest'ultimo, anche il Nuraghe Miale Craba sembrerebbe racchiuso da una cinta antemurale, considerando che verso il margine S dell'area recintata coi muretti a secco è ben visibile un tratto di un'ampia struttura muraria munita di ingresso ogivale e di torre. All'esterno di questa muratura si possono documentare tre sorgenti/piccoli pozzi delimitati da strutture murarie e alcuni tratti rettilinei di difficile lettura e interpretazione (area sacra o insediativa?). Tra il bastione e l'antemurale, in mezzo alla fitta vegetazione sembrano scorgersi brevi tratti murari rettilinei e la sporadica presenza di materiale fittile (frammenti di tegole e anforacei) ne indica una frequentazione ascrivibile all'epoca storica, verosimilmente di età romana.



Fig. 13. Alcune immagini delle strutture murarie e dei materiali documentati (foto dell'autore)






Fig. 14. Veduta del nuraghe fotografato da sopra il crollo del presunto antemurale (foto dell'autore)

| Dott.ssa Archeologa Maily Serra
Via Giuseppe Atzeni, 15 - 09040 - Senorbì (SU) - Cell. 3409224917
E-mail maily.serra2023@gmail.com; mailserra@pec.it -
C.F. SRRMLY84B69B354T - P. IVA 03631130923

BIBLIOGRAFIA

ATZENI, E., *et alii*, Le Tombe nuragiche di Sa Sedda 'e Sa Caudela (Collinas – CA). scavi 1982-84, in *Quaderni della Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano*, 23 (2007-2012), pp. 25-50.

ATZENI, E., *et alii*, Le tombe megalitiche nuragiche di Sa Sedda 'e Sa Caudela (Collinas – CA), in *Atti IIPP XLIV/2012*, II, pp. 665-670.

LOCCI, C., Beni Archeologici nel territorio del consorzio “Sa Corona Arrubia”, in *Dentro la Marmilla. Ambiente storia e cultura*, pp. 23-24.

Mongiu, M. A., L'area di Santa Maria di Angiargia a Collinas, Cagliari, in *Arte Architettura Ambiente*, anno II, 3/2001

FIRMA

Dott.ssa Archeologa Maily Serra

Archeologa Specializzata
Dott.ssa Maily Serra
Abilitata per archeologia
preventiva - N. 1138
P.IVA 03631130923





Ministero della Cultura

Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e ss.mm.ii.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;

Visto il D.P.C.M. 2 Dicembre 2019 n. 169 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, e in particolare l'art. 47 comma 2 lett.a) che assegna alla Commissione regionale per il patrimonio culturale la verifica della sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art 12 del Codice.

Visto il Decreto del Segretario Generale n. 589 del 31 maggio 2023 con il quale è stato conferito all'Ing. Monica Stochino l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretario regionale del Ministero della Cultura, che, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, presiede la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Sardegna.

Vista la nota n. 12698 del 27/07/2023 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha trasmesso la proposta di riconoscimento di interesse culturale dell'immobile denominato "**Nuraghe Genna Maria**" - sito nei Comuni di Villanovaforru e di Collinas, di proprietà pubblica.

Considerato che con nota n. 10149 del 23/06/2023, la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha comunicato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, l'avvio del relativo procedimento di verifica dell'interesse culturale ex art. 12 del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii. agli interessati;

Considerato che a seguito di tale comunicazione non sono pervenute osservazioni o memorie;

Considerato che la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, acquisita la proposta della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio espressa con nota prot. 12698 del 27/07/2023 e la documentazione allegata, nella seduta del 08/08/2023 ha verificato che l'immobile denominato "**Nuraghe Genna Maria**" - sito nei Comuni di Villanovaforru e di Collinas, e distinto al catasto di Villanovaforru Foglio 4, Mappali 9 e 294; al catasto di Collinas, Foglio 21, Mappali 186, 188, 190, 191, di proprietà del Comune di Villanovaforru, presenta particolare interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., per i motivi contenuti nella relazione archeologica allegata;

Tutto ciò premesso il presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

DECRETA

il bene denominato "**Nuraghe Genna Maria**" - sito nei Comuni di Villanovaforru e di Collinas, meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, è dichiarato di interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

La planimetria catastale e la relazione archeologica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai Comuni di Villanovaforru e di Collinas.

Il presente decreto è trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - servizio Pubblicità Immobiliare a cura di questa Amministrazione, ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, il ricorso amministrativo al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
MC

Il Presidente della Commissione Regionale
IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTERIM
Ing. Monica Stochino



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sig. Pusceddu Ignazio
Raccomandata A/R

Spett.le Sa Corona Arrubia
Consorzio Turistico della Marmilla
Posta elettronica certificata
consorzio.sacorona@pec.it

e p.c.:
Spett.le Sig. Sindaco
Comune di Collinas (SU)
Posta elettronica certificata
info@pec.comune.collinas.vs.it

Segretariato Regionale del
MiC per la Sardegna
Posta elettronica certificata
sr-sar@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Collinas (SU). Bene denominato “Area archeologica del nuraghe Sartarò”. Contraddistinto in Catasto Terreni al Foglio 4 Particella 104 (parte); e al Foglio 12 Particelle 282 (parte), 283 (parte). Dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art.10 comma 3 lettera a) e art. 13, e verifica di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12, 14, 15 del D. Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii. Comunicazione Avvio di procedimento ex lege 241/90 e ss.mm.ii., artt. 7 e 8, e D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. artt. 8 e 14. Responsabile del procedimento: Dott. Riccardo Locci (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Cagliari).

Si comunica che questa Soprintendenza ha avviato il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale dei beni in parola, in base alle disposizioni legislative contenute nel D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e ss.mm.ii. , art. 10 comma 3 lettera a) e art. 13.

La presente nota vale quale comunicazione, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e ss.mm.ii., artt. 7 e 8, dell'Avvio del procedimento amministrativo e del nominativo del responsabile del procedimento stesso: Dott. Riccardo Locci (tel. 070 60518225, e-mail riccardo.locci@cultura.gov.it). Alla presente nota si allegano, quali atti del procedimento, l'elenco dei proprietari, possessori o detentori con i relativi indirizzi, che viene trasmesso unicamente al Comune e al Segretariato ai fini dello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, la relazione archeologica relativa al bene, la planimetria catastale e lo stralcio cartografico IGM indicanti l'ubicazione e la delimitazione dell'area da sottoporre a tutela. Gli atti del procedimento sono depositati presso la sede della Soprintendenza scrivente e possono essere visionati, previo appuntamento, presso l'ufficio in piazza Indipendenza 7 a Cagliari (e-mail: sabap-ca@cultura.gov.it; posta elettronica certificata: sabap-ca@pec.cultura.gov.it).

La S.V. potrà partecipare al procedimento amministrativo finalizzato all'imposizione della dichiarazione di interesse culturale sull'immobile citato, come previsto dall'art. 7 comma 1 della citata legge 241/90 e ss.mm.ii., inviando a questo indirizzo, entro i termini previsti di ottanta giorni (80 giorni), eventuali osservazioni, memorie scritte e documenti per illustrare circostanze ritenute rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale (*Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei procedimenti amministrativi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo aventi durata superiore a novanta giorni*, D.P.C.M. 18.11.2010, G.U. n. 2 del 04/01/2011, Allegato 1, n. 1).

Si rammenta ai proprietari, possessori o detentori che, nelle more dell'emanazione del provvedimento ministeriale, si applicano le disposizioni cautelari di tutela e conservazione del bene previste dal Capo II, dalla Sezione I del Capo III e dalla Sezione I del Capo IV del citato Codice dei Beni Culturali (pubblicato in G.U., serie generale del 24 febbraio 2004, n. 45) in base alle quali non possono essere apportate modifiche, ampliamenti, manomissioni, distacchi di ornamenti, demolizioni o avviati, o proseguiti, lavori non autorizzati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Eventuali trasferimenti della proprietà dovranno essere denunciati alla scrivente Amministrazione.

I suddetti effetti di legge cessano esclusivamente alla scadenza del termine massimo di durata del procedimento di verifica di interesse culturale, che il Ministero ha stabilito in giorni 120 (centoventi), a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto n. 241 e ss.mm.ii.. L'inosservanza dei suddetti provvedimenti cautelari è punibile ai sensi dell'art. 169 del citato codice.

Il Sig. Sindaco del Comune di Collinas è pregato di vigilare affinché siano osservate le disposizioni contenute nella presente nota, anche nei confronti degli altri proprietari, possessori o detentori degli immobili.

Il Funzionario Archeologo
Dott. Riccardo Locci

(firmato digitalmente)

La Soprintendente
Ing. Monica Stochino

(firmato digitalmente)

RL/AC



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Spettabile Sa Corona Arrubia
Consorzio Turistico della Marmilla
Posta elettronica certificata
consorzio.sacorona@pec.it

e p.c.:
Spettabile Sig. Sindaco
Comune di Collinas
Posta elettronica certificata
info@pec.comune.collinas.vs.it

Segretariato Regionale del
MiC per la Sardegna
Posta elettronica certificata
sr-sar@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Collinas (SU). Bene denominato "Nuraghe Monte Concali". Contraddistinto in Catasto Terreni al Foglio 7 Particella 361. Verifica di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12, 14 e 15 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.. Comunicazione avvio di procedimento ex lege 241/90 e ss.mm.ii., artt. 7 e 8, e D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. artt. 8 e 14. Responsabile del procedimento: Dott. Riccardo Locci (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Cagliari).

Si comunica che questa Soprintendenza ha avviato il procedimento per la verifica di interesse culturale dei beni in parola, in base alle disposizioni legislative contenute nel D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*) e ss.mm.ii., artt. 10, 12, 14 e 15.

La presente nota vale quale comunicazione, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e ss.mm.ii., artt. 7 e 8, dell'avvio del procedimento amministrativo e del nominativo del responsabile del procedimento stesso: Dott. Riccardo Locci (tel. 070 60518225, e-mail riccardo.locci@cultura.gov.it). Alla presente nota si allegano la relazione archeologica relativa al bene, la planimetria catastale e lo stralcio cartografico IGM indicanti l'ubicazione e la delimitazione dell'area da sottoporre a tutela. Gli atti del procedimento sono



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

depositati presso la sede dell'ufficio scrivente e possono essere visionati previo appuntamento, presso l'ufficio in piazza Indipendenza 7 a Cagliari (e-mail: sabap-ca@cultura.gov.it; posta elettronica certificata: sabap-ca@pec.cultura.gov.it).

La S.V. potrà partecipare al procedimento amministrativo finalizzato all'imposizione della dichiarazione di interesse culturale sull'immobile citato, come previsto dall'art. 7 comma 1 della citata legge 241/90 e ss.mm.ii., inviando a questo indirizzo, entro i termini previsti (30 giorni), eventuali osservazioni, memorie scritte e documenti per illustrare circostanze ritenute rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale (regolamento Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, D.M. 13.06.94, G.U. n. 187 dell'11/08/94, art. 5 commi 1° e 2°).

Si rammenta ai proprietari, possessori o detentori che, nelle more dell'emanazione del provvedimento ministeriale, si applicano le disposizioni cautelari di tutela e conservazione del bene previste dal Capo II, dalla Sezione I del Capo III e dalla Sezione I del Capo IV del citato Codice dei Beni Culturali (pubblicato in G.U., serie generale del 24 febbraio 2004, n. 45) in base alle quali non possono essere apportate modifiche, ampliamenti, manomissioni, distacchi di ornamenti, demolizioni o avviati, o proseguiti, lavori non autorizzati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Eventuali trasferimenti della proprietà dovranno essere denunciati alla scrivente Amministrazione.

I suddetti effetti di legge cessano esclusivamente alla scadenza del termine massimo di durata del procedimento di verifica di interesse culturale, che il Ministero ha stabilito in giorni 30 (trenta), a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto n. 241/90 e ss.mm.ii.. L'inosservanza dei suddetti provvedimenti cautelari è punibile ai sensi dell'art. 169 del citato codice.

Il Sig. Sindaco del Comune di Collinas è pregato di vigilare affinché siano osservate le disposizioni contenute nella presente nota, anche nei confronti degli altri possessori o detentori degli immobili.

Il Funzionario Archeologo
Dott. Riccardo Locci

(firmato digitalmente)

La Soprintendente
Ing. Monica Stochino

(firmato digitalmente)

RL/ac



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it